

Io mi asterrò dal ripeterli, e dirò solo che in ciò che concerne la loro applicazione al mio emendamento non si possono in niun modo contrapporre a quei motivi gli argomenti invocati in sostegno del progetto del Ministero.

Signori, negli articoli che avete approvati siete andati dietro a ricchezze occulte che non risultavano essere altrimenti colpite. Così negli articoli 2 e 6.

Quando si fanno le tontine contemplate nell'articolo 2, si appalesa l'esistenza di un capitale, per lo più pecuniario, il quale non è soggetto a veruna imposta diretta; e voi avete voluto che, nel momento in cui si scopre questa ricchezza latente, la quale si svela mediante le tontine, essa sia assoggettata all'imposta.

Così ancora quando avete voluto, nell'articolo 6, imporre le mutue assicurazioni marittime, voi avete avuto in mira ricchezze che non sono ancora soggette ad imposte dirette; avete specificatamente dichiarato, il che era anche nel progetto del Governo, che in questo caso « la tassa si applica sull'intero valore che dalle perizie eseguite in occasione dell'assicurazione risulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessori. » Ora questi bastimenti e questi accessori non erano ancora soggetti ad un'imposta diretta e quindi, svelandosi questa ricchezza, voi l'avete afferrata ed imposta.

Ed è così di tutte le leggi le quali, ad esempio di questa, come spiegava l'onorevole Valerio, vengono a colpire alcuni atti, poichè nell'impossibilità in cui ci troviamo di proclamare l'immediata compiuta attuazione dell'articolo 25 dello Statuto, cui sarebbe esattamente conforme l'imposta sulla rendita introdotta ormai in tanti altri paesi e liberi e non liberi, noi teniamo dietro a semplici presunzioni. Ma quando non havvi che mutuo soccorso, evidentemente non vi è alcuna presunzione che militi a danno di quello su cui verreste ad imporre un tributo straordinario.

Io credo che queste considerazioni saranno tali da indurre la Camera ad adottare l'emendamento che io ho proposto, senza ch'io mi accinga a quegli ampi sviluppi, di cui la materia sarebbe suscettibile.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetta questo emendamento?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non l'accetto.

A me pare che coll'emendamento proposto dall'onorevole preopinante si venga in qualche modo a riprodurre la questione pregiudiziale. (Si! sì! al centro) Mi pare che potrebbe aprirsi la via ad una interpretazione, per la quale le assicurazioni potrebbero rimanere comprese tra gli atti di mutuo soccorso, il che non è. Le società di mutuo soccorso tra gli esercenti arti, professioni o mestieri, sono altamente raccomandate come un mezzo di prevenire il pauperismo; mentre, quando si tratta di assicurazioni, noi abbiamo in presenza atti, coi quali, mediante un prezzo, compriamo, dirò così, tanto che ci riscatta da un danno.

In questo l'onorevole preopinante deve vedere che un movimento di ricchezza esiste; non è una ricchezza che possa essere tassata direttamente, ma un movimento di valori; sì, abbiamo un prezzo sempre, ed eventualmente un valore che acquistiamo quando altro valore perdemmo per forza maggiore.

La quistione della costituzionalità, a dir vero, io non so come implichi nella quistione presente; mi pare che con questo sistema tutte le tasse indirette più o meno perderrebbero del loro principio. D'altronde, siccome io tratterrei troppo la Camera per fare una dimostrazione che enterebbe in un larghissimo campo, mi limiterò a dire che in Inghil-

terra, che è il paese per eccellenza costituzionale, queste tasse esistono, esistono le tasse annuali per le assicurazioni mutue.

L'onorevole Crispi diceva che in Inghilterra le società di mutua assicurazione, con una legge del 1850, erano esenti da tasse al pari degli atti di società di mutuo soccorso. Io non conosco la legge inglese del 1850, ho però richiamato dal Ministero, mentre ho sentito citare questa legge, la tariffa inglese del 1860 sugli atti di assicurazione, ed in questa tariffa gli atti di assicurazione sono gravati immensamente più che non sieno gravati colla nostra legge; onde è giusta la condanna che ne fa Mac-Culloch in ragione della loro immensa gravezza, che non ha termini colle tasse proposte col progetto; nè veggo che nella tariffa inglese si faccia distinzione di associazioni mutue o non mutue se non per proporzionare diversamente la tassa nelle marittime, locchè richiedevasi per l'economia della tariffa.

Se nel rispondere all'onorevole preopinante mi è venuto fatto di citare l'esempio dell'Inghilterra, non intendo con questo di contraddire assolutamente alla citazione fatta dianzi dall'onorevole Crispi, parlando io d'una tariffa del 1860, mentre egli citò una legge del 1850, seppure questa non accenna a mutualità per le vere e proprie società di mutuo soccorso.

CRISPI. In verità non so troppo darmi ragione come c'entri più nella discussione quello che io dissi a sostegno del mio emendamento, il quale è già morto dopo il recente voto. Quindi mi sento trascinato, mio malgrado, a prender la parola per far presente alla Camera ed all'onorevole regio commissario che io non citai a casaccio il *bill* inglese del 1850. E dirò che in esso *bill*, parlandosi di società di mutuo soccorso, si dichiarò espressamente che in esse società andavano comprese quelle delle mutue assicurazioni dalle perdite provenienti da epizoozie, incendi, naufragi, inondazioni, e qualunque altra disgrazia. Quindi, allorchè io citava cotesto *bill*, non sono affatto uscito dalla verità.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo.

Voci. Ai voti! ai voti!

Altre voci a sinistra. Parli! parli!

SINEO. Era inutile che l'onorevole commissario del Governo si adoperasse a dimostrare che l'imposta da lui propugnata sia conciliabile con la Costituzione inglese. Noi siamo in Italia, e non si tratta di eseguire la Costituzione inglese, bensì lo Statuto di Carlo Alberto, al quale tutti gli Italiani hanno aderito.

Molte cose si fanno e si possono fare in Inghilterra che noi certamente, con lo Statuto alla mano, non consentiremmo in Italia. A cagion d'esempio, in Inghilterra, non sono molti anni, eravi una grande differenza di diritti fra i cittadini, secondo la religione alla quale appartenevano, e da noi, innanzi allo Statuto, questa differenza non si potrebbe ammettere e non l'ammettiamo.

L'onorevole commissario del Governo, sarà colpa mia, non ha afferrato il mio pensiero.

Io non dissi doversi sopprimere tutte le imposte che non colpiscono direttamente e proporzionatamente gli averi dei regnicoli. Ho detto che tutte quelle antiche leggi, le quali non sono coerenti alla norma voluta dallo Statuto, debbono riformarsi, ma gradatamente. Ho detto altresì e ripeto che, quando si tratta di sancire nuove leggi, dobbiamo informarle a quella ineluttabile norma. Ho detto e ripeto che, in modo transitorio, possiamo continuare ad imporre quegli atti i quali svelano ricchezze occulte e non altrimenti tassate, ma che non possiamo, senza violare l'articolo 25 dello Statuto,